

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 135

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Relatore BERGER)

approvata nella seduta del 22 giugno 2016

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
DURANTE IL LAVORO – (COM (2016) 248 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 12 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che l'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l'emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente;

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, raccomandando, con l'occasione, un approfondimento in ordine alla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno quaranta anni, così come indicato dall'articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: SILVESTRO)

9 giugno 2016

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva europea (COM(2016) 248 definitivo);

vista la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea;

rilevato l'inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice cristallina e di altri agenti cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato III alla direttiva 2004/37/CE;

considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (punto n. 18 delle premesse all'articolato);

considerato che gli effetti attesi sono positivi:

a) per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta eviterebbe l'insorgenza di prevenibili tumori connessi all'attività lavorativa;

b) per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiuterebbe le imprese a sostenere costi che, in caso di mancata conformità, influirebbero negativamente sulle loro prospettive commerciali a lungo termine;

c) per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta contribuirebbe ad attenuare le perdite finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale a causa dell'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi nei singoli Stati membri;

formula, per quanto di propria competenza,

osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) occorre inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, entro un determinato periodo

di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

2) si valuti altresì l'opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

